



**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**  
**Provincia di Pistoia**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI**

approvato con Deliberazione C. C. n° 5 del 17/01/2018

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI**

Art. 1 – E' istituito nel Comune di Serravalle Pistoiese il Comitato Gemellaggi col compito di:

- a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Serravalle Pistoiese con Enti territoriali di altri paesi, europei ed extraeuropei, sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- b - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi, gruppi sociali, che operano in ambito culturale, economico, sociale, sportivo, etc.;

Art. 2 – La sede del comitato dei gemellaggi è fissata presso il Comune di Serravalle Pistoiese.

Art. 3 - Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui al precedente art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4 - Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo della politica dei gemellaggi e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa appunto con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà in particolare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5 – Il Comitato, istituito con delibera del Consiglio Comunale, è così composto:

- Sindaco;
- due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale (uno della maggioranza ed uno delle minoranze);
- dodici rappresentanti dei cittadini eletti da un'assemblea appositamente indetta.

Art. 6 – Nel Comitato cui all'art. 5, entrano di diritto – al fine di garantire la continuità dell'azione di gemellaggio – il Presidente, il Vicepresidente il Tesoriere ed il Segretario uscenti del precedente Comitato, senza mantenerne la carica.

Relativamente alla modalità di elezione dei restanti 8 (otto) componenti, questa sarà preceduta da un'assemblea pubblica informativa da pubblicizzare sul sito internet comunale, sui social network e mediante manifesti cartacei da affiggere in luoghi pubblici e attività commerciali.

A seguito di detta assemblea si raccoglieranno per i successivi sette giorni fra i residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese le candidature alla carica di componente del Comitato gemellaggi.

A seguito della presentazione delle candidature, l'Amministrazione comunale stilerà un elenco di candidati che costituirà la base elettorale, da cui i candidati stessi devono attingere.

Successivamente sarà comunicata la data dell'elezione del Comitato, con le stesse modalità previste al precedente comma 2).

Ogni candidato potrà esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di parità di preferenze, si procederà mediante sorteggio.

Art. 7 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti, nella prima seduta convocata dal

Sindaco:

- un Vicepresidente;
- un Tesoriere;
- un Segretario.

Il Comitato provvederà inoltre a proporre una terna di nomi, scelti tra i componenti del Comitato stesso, dalla quale il Sindaco e l'Assessore con delega ai gemellaggi con successivo provvedimento nomineranno congiuntamente il Presidente.

Art. 8 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive e non giustificate alle riunioni);
- c) per superamento di due mandati consecutivi;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 9 – Il Comitato, cui all'art. 5, si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, su convocazione del Presidente:

entro il 31 Dicembre per proporre all'Amministrazione comunale il programma per l'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Alle riunioni del Comitato potrà partecipare anche il presidente della Commissione consiliare Cultura.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Il Comitato è tenuto annualmente a presentare all'Amministrazione comunale rendiconto economico e finanziario relativo alla propria attività, al fine di ottenere un contributo da parte dell'Amministrazione.

Art. 10 – Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti, con la presenza necessaria del Presidente o del Vicepresidente.

Art. 11 – Le convocazioni del Comitato - da inviarsi anche per conoscenza al Presidente Commissione Cultura - dovranno essere trasmesse con ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno essere fatte con un preavviso di almeno 24 ore.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Il Comitato si riunisce di norma nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 13 – Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 14 – In caso di scioglimento del Comitato, gli eventuali beni mobili/immobili di cui esso dispone per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale.